



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO"
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria Di 1° Grado
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)
tel. e fax 0828 / 601799

Codice Scuola SAIC81900C; e-mail: <http://www.istitutovirgilioeboli.gov.it>; Cod. Fisc. 91028680659

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai genitori
Agli studenti
Al Direttore SGA
All'Albo
Atti
Al sito web

Oggetto: Direttiva concernente la disciplina della vigilanza sugli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165 del 2001;
VISTO il D.lgs. 150/2009;
VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;
VISTO il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti);
VISTO il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R.24/06/1998 n. 249);
VISTO il D. Lgs 81/2008, art. 18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente);
VISTA la L.107/2015, art.1, co.85 ,

DISPONE

in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della Scuola. Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, **è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.**

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della Scuola (art. 25 D.lgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n. 297/94 e le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D. Lgs. 150/2009 e dal D. Lgs 75/2017.

Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni .

Art. 1 - Vigilanza ed orario di servizio

1.1 La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.

1.2 Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

L'obbligo di vigilanza sui minori inizia nel momento in cui la Scuola li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori.

1.3 Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 - Norme di servizio

2.1. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

2.2 Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.

2.3 L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.

2.4 Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

2.5 Gli insegnanti, **durante le ore a disposizione e di potenziamento**, sono tenuti a rimanere a Scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.

2.6 La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe. Potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

2.7 Il personale ATA è tenuto a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL vigente prevede che esso *“è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

Art. 3 - Sostituzioni di colleghi assenti (in mancanza del docente supplente)

La sostituzione dei colleghi assenti è regolamentata come segue:

- sostituzione ad opera dei docenti con ore a disposizione
- sostituzione ad opera dei docenti tenuti al recupero delle ore di permesso breve
- messa a disposizione delle ore di servizio per le sostituzioni dei docenti assenti da parte dei docenti di sostegno, in caso di assenza dell'alunno /degli alunni con disabilità;
- analogamente, per i docenti in servizio nelle classi non presenti nel plesso per visita guidata, viaggio d'istruzione e/o partecipazione a progetti;
- sostituzione per la copertura di assenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi dell'istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza (art.1,co.85, L.107/2015)
- sostituzione con docenti disponibili alla prestazione di ore eccedenti, a partire dalla comunicazione MIUR circa la dotazione finanziaria relativa all'a.s.2017/2018 (seguirà apposita circolare).

In situazioni di eccezionalità, si provvederà al potenziamento numerico degli alunni, collocandoli in altre classi, privilegiando l'allocazione in classi parallele e, comunque, considerando la capienza massima delle aule in questione. Al riguardo, si precisa che, in casi eccezionali, la suddivisione degli alunni è indispensabile, in quanto il rischio derivante dal possibile sovraffollamento di alcune aule è significativamente più basso di quello derivante da mancata sorveglianza. Tale provvedimento va attuato anche nel caso l'aula che riceve gli alunni abbia una capienza limitata a 25 persone dalla normativa antincendio. La Nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco P480/4122 sott.32 del 6 maggio 2008 chiarisce, infatti, che *“a fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza”*.

Il personale incaricato di disporre la sostituzione è individuabile nel collaboratore del Dirigente Scolastico o nel suo sostituto, in caso di assenza, individuato dal Dirigente Scolastico. Costoro, all'inizio delle lezioni debbono accertarsi presso gli Uffici di Segreteria di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Art. 4 - Malleseri/infortuni (cfr. apposita Direttiva)

Art. 5 - Vigilanza sugli alunni e cambio ora

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della Scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80), durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. E' il caso di evidenziare che l'art. 2048, co.3 del Codice Civile prevede una responsabilità *“aggravata”* a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una *“culpa in vigilando”*, di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto: età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali, ecc. La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I *“precettori”* non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in *“positivo”* di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n.260 ove si afferma che *“la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi,*

da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani?"). Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che staziona lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Qualora i docenti interessati nel cambio fossero entrambi impegnati nell'ora precedente dovranno effettuare il cambio il più brevemente possibile.

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare attese nei cambi previsti. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Art. 6 - Uscite alunni

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato (5 minuti al massimo) per singolo alunno.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione) perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Art. 7- Modalità di uscita

L'uscita per i bagni è permessa dalle ore 9:00 e non oltre le ore 13.10 e a non più di uno studente per volta.

Art. 8 - In nessun caso, lo studente può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.
I docenti della scuola secondaria di primo grado impegnati nell'ultima ora di lezione, attenderanno rigorosamente in aula il suono della campanella di uscita, evitando di far uscire anticipatamente gli alunni dalla stessa e si assicureranno che gli stessi si dirigano ordinatamente verso le uscite indicate per il corretto deflusso degli alunni dalla scuola. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

I docenti della scuola primaria, dopo aver sistemato gli alunni in fila, li accompagneranno alle uscite indicate e cureranno la consegna dell'alunno al genitore o al soggetto delegato.

Art. 9 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 10 - Spostamento alunni

Gli alunni, che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata ai docenti. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'ora successiva.

E' obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art. 11 - Accompagnamento genitori/ ingresso di estranei

E' fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita, o durante le lezioni, tranne che per prelevare anticipatamente il proprio figlio/a.

Dall'ingresso fino alle aule gli studenti saranno vigilati dai collaboratori scolastici e dai docenti. In caso di progetti già approvati nel P.T.O.F. che prevedano l'ingresso di estranei è sufficiente la segnalazione preventiva del giorno e ora dell'ingresso a scuola su un apposito Registro.

Si raccomanda a tutto il personale un'attenta vigilanza e la segnalazione al personale ATA di presenze intruse o sospette.

Per ragioni di sicurezza, nonché in caso di necessità di tempestiva evacuazione, qualsiasi soggetto terzo entri nei diversi plessi dell'Istituto dovrà essere registrato dal collaboratore scolastico su apposita modulistica che verrà fornita del Dirigente Scolastico, anche ai fini di periodici controlli dei flussi di entrata/uscita.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Gabriella Ugatti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993